



TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE

Il Giudice Delegato,

visto il ricorso per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente depositato da **MOHAMED SAADOUN (C.F. SDNMMD61P05Z330G)**, residente in 39100 Bolzano (BZ), Via Cagliari n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA QUARTANA, con Gestore della crisi nominato dall'OCC della Camera di commercio di Bolzano Dott.ssa FRANCESCA BARBISAN, visti gli atti, osservato che:

- con ricorso depositato il 20.08.2026 MOHAMED SAADOUN ha chiesto la concessione dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), con ogni conseguente provvedimento previsto dalla legge;

- rilevato che alla domanda, in seguito alle integrazioni depositate, risulta corredata dalla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella (art. 283 co. 3 lett. a, cfr. integrazioni 22.09.2026 pag. 1-2)

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 283 co. 3 lett. b; cfr. integrazioni 22.09.2026 pag. 2);

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art. 283 co. 3 lett. c), cfr. doc. 4; la relazione dell'OCC chiarisce, a pag. 8, che *“il ricorrente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi avendo unicamente reddito da lavoro dipendente; pertanto, sono state*

esaminate le certificazioni uniche (CU) relative ai redditi del periodo 2023-2024-2025”);

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (art. 283 co. 3 lett. d), cfr. ricorso pag. 8-9 e relazione OCC pag. 8-10).

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, nonché l'indicazione dell'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori, esprimendo parere favorevole alla concessione del beneficio richiesto (art. 283 co. 4 CCII; cfr. relazione allegata al ricorso);

- l'OCC, nella relazione, ha inoltre valutato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (art. 283 co. 5 CCII); infatti, a pag. 10 della relazione ha dichiarato che, secondo il prospetto di calcolo allegato sub doc. 29, risulta che il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

- è stato ritenuto che a seguito di domanda di esdebitazione ex art. 283 CCII vada assicurato il contraddittorio preventivo con i creditori, poiché esso assicura un miglior esercizio del diritto di difesa del debitore e dei creditori che altrimenti sarebbe limitato al reclamo previsto dall'art. 283, rispondendo ad evidenti esigenze di economia processuale (cfr. Trib. Verona 12.01.2026 reperibile all'indirizzo www.ilcaso.it),

- pertanto, con decreto d.d. 24.08.2026 – dopo aver ritenuto l'urgenza dell'istanza ai sensi dell'art. 1 d.l. 127/2026, alla luce delle condizioni patrimoniali e personali del ricorrente, come descritte nel ricorso - è stato disposto che il Gestore della Crisi Dott.ssa Francesca Barbisan trasmettesse la relazione particolareggiata ed il ricorso ai creditori, affinché potessero trasmettere le proprie

osservazioni allo stesso Gestore entro 15 giorni;

- letta la relazione del Gestore della Crisi d.d. 15.09.2026, nella quale indica che, instaurato il contraddittorio con i creditori come richiesto, nessuna osservazione è pervenuta dai creditori;

- lette le ulteriori integrazioni depositate dal Gestore della Crisi il 23.09.2026;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;

- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:

- da un punto di vista soggettivo, il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di sovraindebitamento, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione. In particolare, egli ha debiti complessivi pari a € 15.061,24, derivanti principalmente dalla stipulazione di contratti di credito al consumo (finanziamenti per l'acquisto di una videocamera nel 2006, di un computer nel 2008 e di ulteriori beni mobili nel 2007; l'importo oggi è pari a € 6.339,67, cfr. relazione OCC pag. 4-7 e allegati alla relazione 6,7,8). Parte dell'indebitamento deriva, inoltre – oltre che dalle spese della presente procedura - dal mancato pagamento di tasse automobilistiche, di sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada e dalla retta della scuola materna (si tratta dei crediti di Alto Adige Riscossioni per 1.296 euro circa, nonché dell'Agente della Riscossione per € 4.070 circa; cfr. relazione OCC pag. 4-7 e allegati alla relazione 9 e 10). Egli non è titolare di beni immobili, ha un saldo di conto corrente pressoché nullo (cfr. relazione OCC pag. 3 e 7-8, nonché doc. 26, estratto conto al 28.07.2026, che indica un saldo di € 46,27). Quanto ai beni mobili registrati, è titolare di un'autovettura, modello Mercedes C 220 CDI, anno di prima immatricolazione 2001 che - secondo

quanto attestato dal Gestore della Crisi – è di valore pressoché nullo, risultando tuttavia utile per recarsi al lavoro (cfr. relazione OCC pag. 7- 8).

➤ Quanto ai redditi, derivanti da lavoro dipendente, essi sono pari ad € 10.466,99 annuali nel 2025 e a € 11.062,67 nel 2024 (cfr. relazione OCC pag. 8, ove si specifica che si tratta di importi lordi, ma che tuttavia sono esenti da imposte in seguito alle detrazioni di legge previste). Si tratta di un valore modesto, che dimostra lo stato di incapacienza. Infatti, il Gestore della Crisi, dopo aver indicato a pag. 4 che nello stato di famiglia del ricorrente vi sono, oltre a quest'ultimo, la coniuge ed un figlio, specifica che *“Unica fonte di entrata è il reddito del sig. Mohamed Saadoun necessario al solo sostentamento della propria persona e del suo nucleo familiare. La moglie Rezija Smlatic non dispone di un reddito stabile e continuativo. L'unica entrata documentata è costituita da compensi di natura occasionale corrisposti dall'Associazione (omissis) per attività di carattere sociale e volontario, privi dei requisiti di continuità e stabilità necessari a garantire un effettivo contributo al sostentamento del nucleo familiare”* (pag. 8; v. anche ricorso, pag. 8: *“Il figlio convivente è attualmente disoccupato e non contribuisce al mantenimento della famiglia.”*). Pertanto, secondo quanto esposto dal Gestore della Crisi nella sua relazione, emerge che il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, (cfr. relazione OCC pag. 3). In altre parole, risulta che l'alternativa procedura di liquidazione controllata non sarebbe, con ogni probabilità praticabile in concreto. Infatti, aderendo alla lettura dell'art. 283 co. 2 CCII che esclude la rilevanza del calcolo indicato dalla citata disposizione e richiede, invece, una verifica concreta della possibilità di acquisire utilità da distribuire ai creditori, non vi sarebbe alcun presumibile soddisfacimento dei creditori, in considerazione delle spese della procedura e della sua durata (cfr. sul punto Trib. Ferrara, 10 marzo 2025, reperibile all'indirizzo dirittodellacrisi.it). Si osservi, peraltro, che tale lettura riduce le possibilità di accedere all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, poiché il citato calcolo di cui all'art. 283 co. 2 CCII, secondo un'interpretazione meramente letterale, porterebbe, in talune ipotesi, a considerare come incapienti anche soggetti in grado di destinare un attivo ai creditori.

➤ Quanto al requisito di meritevolezza, il Gestore nella relazione ha dichiarato che il ricorrente ha agito con normale diligenza nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, in quanto i contratti di finanziamento, che rappresentano il maggior debito, sono stati stipulati in un periodo in cui poteva contare su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (cfr. relazione OCC pag. 5). L'OCC indica che il ricorrente non ha avuto un impiego dal 2008 al 2011, in quanto le imprese con le quali aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato, hanno poi cessato o ridotto l'attività (pag. 6). Nel 2016, poi, sono emerse problematiche di salute, che hanno portato al riconoscimento di un'invalidità civile pari al 67%, con conseguente significativa riduzione della capacità lavorativa e reddituale (pag. 6 e all. 12). Non emergono, dunque, atti in frode, né dolo nella formazione dell'indebitamento. Va inoltre esclusa la colpa grave: come visto, secondo quanto esposto dall'OCC, l'indebitamento del debitore è legato alla propria situazione lavorativa e di salute, non essendo invece emerse condotte dello stesso marcatamente imprudenti o negligenti.

- il ricorrente non risulta aver ottenuto accesso ad ulteriori istanze di esdebitazione;
- nel presente procedimento, attesa la situazione di incapacienza, non è prevista la formazione di uno stato passivo;
- sussistono quindi tutti i requisiti necessari per la concessione dell'esdebitazione;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

ACCOGLIE

il ricorso proposto e per l'effetto concede l'esdebitazione, dichiarando definitivamente inesigibili nei confronti di **MOHAMED SAADOUN (C.F. SDNMMD61P05Z330G)**, i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (20/08/2026);

DISPONE

che l'OCC comunichi al debitore e ai creditori il presente decreto con avviso che possono presentare reclamo a norma dell'art. 124 CCII nel termine di trenta giorni e depositi in atti prova della comunicazione eseguita;

DISPONE

che il ricorrente trasmetta all'OCC e contestualmente depositi entro il 30.09 di ogni anno a partire dal 30.09.2027 e fino al 30.09.2029 la dichiarazione relativa alle utilità ulteriori di cui all'art. 283 commi 1 e 2 CCII, a pena di revoca del beneficio;

DISPONE

che la suddetta dichiarazione sia depositata nel termine indicato **anche se negativa**;

ONERA

l'OCC di vigilare sull'osservanza degli obblighi informativi da parte del debitore e di verificare, tramite opportuni riscontri, la veridicità della dichiarazione annuale resa;

DISPONE

che, con apposita relazione annuale in ordine alla situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale del ricorrente, da depositare entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al debitore, l'OCC dia conto dell'adempimento dell'obbligo informativo e delle verifiche compiute;

ONERA

l'OCC di continuare inoltre a verificare per l'intero triennio, anche mediante periodica richiesta di informazioni al debitore, le modifiche relative alla composizione del patrimonio e dei redditi onde accertare l'esistenza di eventuali utilità sopravvenute da comunicare tempestivamente ai creditori, al fine di essere sottoposte ad iniziative cautelari o esecutive individuali, previa autorizzazione del giudice delegato.

Si comunichi.

Bolzano, 29/09/2026

Il Giudice delegato

Thomas Fleischmann